

se previsti dalla legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 12,5 % del compenso.

Va disposta la confisca e distruzione di tutto quanto in giudiziale sequestro, trattandosi di corpi del reato o di cose pertinenti al reato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e ss. c.p.p.

dichiara

Stabile Pietro colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), B), C), D), E), F), limitatamente al reato di cui agli artt. 110, 612-*bis* c.p.

La Neve Cataldo colpevole dei reati ascrittigli ai capi D), E), F), limitatamente al reato di cui agli artt. 110, 612-*bis* c.p.

Stasolla Salvatore colpevole dei reati ascrittigli ai capi D), E), F), limitatamente al reato di cui agli artt. 110, 612-*bis* c.p.

Cagnetta Massimiliano colpevole dei reati ascrittigli ai capi D), E), F), limitatamente al reato di cui agli artt. 110, 612-*bis* c.p.

e

riconosciuta la continuazione in favore di tutti gli imputati, nonché la recidiva specifica per Sabile Pietro, la recidiva reiterata e specifica per La Neve Cataldo, e la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per Stasolla Salvatore, con la diminuente per la scelta del rito

condanna


Stabile Pietro alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione;

La Neve Cataldo alla pena di anni cinque di reclusione;

Stasolla Salvatore alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione;

Cagnetta Massimiliano alla pena di anni tre di reclusione;

condanna



Stabile Pietro, La Neve Cataldo, Stasolla Salvatore, Cagnetta Massimiliano al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

dichiara

Stabile Pietro, Stasolla Salvatore e Cagnetta Massimiliano interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; dichiara La Neve Cataldo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed interdetto legalmente per tutta la durata della pena.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna Stabile Pietro a risarcire il danno patito dalle costituite parti civili Nunziata Daniele e Balzo Mimma, da liquidarsi in separata sede, ponendo a suo carico una provvisionale immediatamente esecutiva di €. 10.000,00, nonché a rifondere alle stesse le spese sostenute per l'esercizio dell'azione civile che si liquidano in complessive €. 3.456,00 per competenze professionali, oltre accessori, se previsti dalla legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 12,5 % del compenso.

Visti gli artt. 442, 530 comma 2 c.p.p.

assolve Stabile Pietro, La Neve Cataldo, Stasolla Salvatore e Cagnetta Massimiliano dal reato di cui agli artt. 110, 56, 629 c.p., loro ascritto al capo F), perché il fatto non sussiste, nonché La Neve Cataldo e Stasolla Salvatore anche dal reato loro ascritto al capo G) perché il fatto non sussiste.

Dispone la confisca e distruzione di tutto quanto in giudiziale sequestro.

Taranto, 16.7.2019

DEPOSITATO IN UDIENZA

Taranto, 6 LUG 2019



Il giudice

Giuseppe Biardi